

ASSOCIAZIONE L'UMANA DIMORA STATUTO

CAP I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – AMBITO – SCOPO SOCIALE

Art. 1) Costituzione – Denominazione – Sede – Durata.

E' costituita con durata illimitata e sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 181, un'Associazione senza fini di lucro, che aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, denominata

L'UMANA DIMORA ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA DI PROMOZIONE SOCIALE

costituita anche ai sensi della legge 383/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2) Ambito di attività

L'ambito di attività coincide con il territorio nazionale.

Art. 3) Scopo sociale.

Nel riconoscimento del valore positivo e civile svolto dall'Associazionismo ambientalista per una più diffusa presa di coscienza della gravità della situazione ambientale del nostro Paese, e nel farsi carico, oltre che di iniziative di denuncia sul degrado ambientale, del trasferimento al grande pubblico, in particolare ai giovani, agli amministratori e ai politici, esponenti del mondo imprenditoriale, delle conoscenze riguardanti la natura sistemica dell'ambiente, dei processi del suo funzionamento, dei fondamenti scientifici e sociali della conservazione delle risorse, degli indirizzi per i nuovi rapporti tra ambiente ed economia, tra sviluppo e ambiente, attraverso la promozione di una graduale e diffusa operatività, l'Associazione intende promuovere l'utilità sociale attraverso un'azione culturale formativa e informativa, diffusa sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione, la salvaguardia, il ripristino, la valorizzazione delle condizioni di equilibrio e la salubrità dell'ambiente nei suoi fattori naturali antropici.

L'Associazione vuole operare nella comunità civile come punto di proposta di un nuovo rapporto uomo-ambiente, dove l'uomo si concepisca come custode-amministratore dell'ambiente e delle relative risorse, e come centro di elaborazione di una più corretta gestione e distribuzione delle risorse ambientali per un globale miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente.

All'interno di una visione positiva della tecnologia e del progresso, al fine di gestire in modo responsabile la tutela integrale dell'ambiente naturale nella promozione di una riflessione culturale circa le conseguenze della inclusione della natura nella sfera dell'etica e della storia, secondo il senso della gratuità e nella solidarietà, esse intende promuovere:

- strategie di sviluppo interconnesse a pratiche di conservazione e difesa di ogni vivente (persona umana, animali e piante) nei loro habitat, attraverso l'operato di associazioni, cooperative, enti vari e singoli ad essa aderenti o da essa promossi;
- la diffusione della presa di coscienza della limitatezza delle risorse e del recupero di un atteggiamento di austerità nei comportamenti individuali e sociali attraverso una capillare azione educativa e formativa;
- iniziative per creare condizioni di vita adeguate alle esigenze e ai bisogni onde evitare l'esodo dalle campagne, dalle montagne e dalle periferie non metropolitane, iniziative volte alla valorizzazione, tutela e gestione di luoghi di interesse ambientale, culturale, storico e antropologico.

A garanzia e tutela del diritto della persona a poter vivere, lavorare e realizzare le comunità intermedie di vita associata riconosciute dalla Costituzione, in ambienti salubri e rispettosi della dignità umana e del creato, la Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa di informazione, documentazione e denuncia o altro che si dovesse rendere necessario.

Essa potrà promuovere e organizzare l'azione dei suoi aderenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche riunite nelle forme associative ammesse dalla legge, nella ideazione e attuazione di attività di consulenza e di ricerca in tutti i settori di tematica ambientale, e promuovere la ricerca, la diffusione e la commercializzazione di nuove tecnologie per la realizzazione di interventi sull'ambiente e per la riduzione degli effetti di impatto legati alle diverse attività umane e agli eventi naturali, potrà organizzare congressi sia nazionali che internazionali e centri di formazione culturale, scientifica e tecnica per i propri associati e non. L'Associazione potrà ideare e gestire l'assegnazione delle borse di studio; intervenire direttamente ed indirettamente nella gestione di banche dati e sistemi informativi in genere, realizzare iniziative nel settore formativo, scolastico anche con attività di aggiornamento professionale per insegnanti di ogni ordine e grado, e per dirigenti scolastici, e turistico, proporre e collaborare alle stesure di iniziative legislative in campo ambientale. Tali attività ed ogni altra che a giudizio degli organi statuari sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di cooperazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che per loro natura conferiscano all'Associazione un carattere speculativo, con fini di lucro.

CAP II DEI SOCI

Art. 4) Soci

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: soci fondatori e soci ordinari.

Oltre a tali categorie, vi è la categoria degli aderenti non soci.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire tale qualifica ad altre persone.

Alla categoria soci ordinari può essere ammesso chiunque ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare le finalità dell'Associazione e lo Statuto e pagando la quota di iscrizione vigente per l'anno in corso.

Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare di tale quota.

L'adesione all'Associazione è libera, e non possono essere disposte limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

La quota sociale non può essere trasmessa a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi sulla domanda di ammissione al termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. La domanda di ammissione può essere rigettata a giudizio del Consiglio Direttivo, con semplice comunicazione all'interessato, con deliberazione motivata solo in caso di manifesta contraddittorietà della domanda di ammissione, di coesistenza di prese di posizione pubbliche contro l'Associazione o mancato versamento della quota sociale.

Alla categoria degli aderenti non soci può essere ammesso chiunque, ente o privato, che sottoscrivendo il manifesto associativo che il Consiglio Direttivo formula intenda cooperare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e finalità.

L'Associazione persegue i propri scopi prevalentemente attraverso l'attività volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Solo in caso di particolare necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

Ogni Associato ha diritto a partecipare della vita associativa, ad eleggere gli organi sociali e a determinare in assemblea le linee operative principali dell'attività associativa; obblighi degli associati sono il versamento della quota associativa e la adesione alla volontà associativa come risultante dalle delibere regolarmente prese dagli organi sociali a ciò preposti.

Potranno essere ammesse come socie anche altre associazioni, localmente costituite, che condividano gli scopi sociali della Associazione e che vengano riconosciute dal Consiglio Direttivo come appartenenti alla medesima impostazione culturale e associativa. Il Consiglio Direttivo potrà

autorizzare dette associazioni all'utilizzo della denominazione sociale "L'Umana Dimora" nonché prevedere che i soci di dette associazioni possano partecipare alla vita associativa della Associazione nazionale ovvero divenire a loro volta soci della Associazione.

Art. 5) Perdita della qualità di socio

L'Appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso;
- c) per esclusione, che deve essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

Sono esemplificativamente cause di esclusione l'aver assunto pubblicamente posizioni ed espresso opinioni incompatibili con gli ideali dell'Associazione, l'aver ripetutamente agito in contrasto con il presente Statuto o contro gli interessi dell'Associazione, la morosità nel versamento della quota associativa.

Al verificarsi di una causa di esclusione, il Consiglio Direttivo la contesterà per iscritto all'interessato invitandolo a presentare le sue difese entro quindici giorni e delibererà comunque sull'esclusione nei trenta giorni successivi alla contestazione.

Il socio escluso può entro trenta giorni dalla comunicazione di delibera di esclusione appellarsi all'Assemblea inviando richiesta scritta in tal senso al Presidente. L'Assemblea delibererà sull'esclusione del socio confermandola o revocandola nella prima riunione successiva alla richiesta del socio escluso.

CAP III ORGANI SOCIALI

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Presidenza;
- d) Il Comitato Scientifico;
- e) Il Collegio Sindacale.

Le cariche sociali sono gratuite.

CAP IV DELLE ASSEMBLEE

Art. 7) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è formata da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Art. 8) Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze o un decimo degli associati lo richiedano.

Essa delibera:

- a) sulla nomina del Consiglio Direttivo.
- b) sulla nomina del Collegio Sindacale.
- c) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- d) sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo
- e) sulle linee programmatiche generali
- f) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza della Assemblea Straordinaria.

Art.9) Convocazione di Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli associati.

Essa delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

CAP V NORME COMUNI ALLE ASSEMBLEE

Art.10) Diritto di voto

Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci fondatori ed ai soci ordinari che abbiano fatto domanda di ammissione almeno sei mesi prima della relativa votazione, e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art.11) Modalità delle convocazioni

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio direttivo mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie trattate. Deve essere spedito quindici giorni prima del giorno dell'adunanza.

La convocazione può essere fatta per affissione presso la sede indicata *sub* art.1 di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione.

In quest'ultimo caso l'avviso deve essere affisso ininterrottamente per venti giorni consecutivi prima della data dell'assemblea.

Art.12) Validità delle votazioni nelle assemblee ordinarie.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Art.13) Validità e votazioni nelle assemblee straordinarie.

Le assemblee straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando siano intervenuti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Art.14) Rappresentanza nelle assemblee.

Ogni socio può al massimo rappresentare per delega dieci associati. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

Art.15) Presidente dell'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza le assemblee sono presiedute da persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea verificarne la regolarità, regolarne l'andamento, ratificare la validità delle deleghe.

Art.16) Limitazioni alle votazioni.

I voti riferiti a persone devono essere espressi sotto forma segreta. Non è ammessa la presenza alla discussione delle persone che possono esserne interessate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno vote.

CAP VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17) Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea ordinaria tra gli associati che siano in regola con i tesseramenti del precedente triennio.

Art.18) Nomina della Presidenza.

Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, nonché il Vice Presidente.

Art.19) Durata

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi associativi.

Art.20) Competenze.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sulla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
- b) sull'ammissione di nuovi soci;
- c) sulla fissazione della quota annuale di iscrizione;
- d) sulla attribuzione della qualifica di socio fondatore;
- e) sulla esclusione dei soci per vari motivi;
- f) sulla fissazione dell'ordine del giorno delle assemblee e loro convocazione;
- g) sulla formulazione del Manifesto Associativo da proporre alla sottoscrizione degli aderenti alla associazione;
- h) su ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza delle assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo.

CAP – VII

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21) Cessazione di un Consigliere

L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
- b) per decadenza che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

La relativa delibera deve essere attuata dal Consiglio stesso.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse deliberata l'esclusione della persona che ricopre la carica di Consigliere. La carica di Consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione o sospensione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare il sostituto solo dopo aver esaurito la lista dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito al consigliere che hanno sostituito.

Art.22) Convocazioni del Consiglio

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tre consiglieri. Il Presidente fissa l'ordine del giorno rispettando il merito di eventuali richieste di convocazione. L'avviso di convocazione potrà essere portato a conoscenza dei consiglieri con qualunque mezzo, purché almeno tre giorni prima della data della riunione.

Art.23) Presidenza di Consiglio

La Presidenza della riunione sarà tenuta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o , in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Art.24) Votazione

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di un terzo dei consiglieri e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

CAP. VII DEGLI ALTRI ORGANI

Art.25) Presidenza

La Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo ed ha responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione. E' composta dal presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art.26) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo di cui si avvalgono il Consiglio Direttivo e la Presidenza per acquistare i poteri scientifici necessari allo svolgimento delle attività associative. I membri del Comitato scientifico sono scelti tra coloro che con il loro impegno scientifico, culturale e civile abbiano contribuito allo sviluppo delle attività dell'Associazione e al perseguimento degli scopi sociali. I componenti del Comitato scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato all'uopo designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 27) Presidente

Il Presidente ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio, nonché il potere di firmare ogni atto, sia in ordinaria che in straordinaria amministrazione a nome della Associazione in tutto il territorio e all'estero.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento dei specifici atti o categorie di atti a nome della Associazione, determinando i limiti della delega e rilasciando le necessarie procure.

Art. 28) Vice Presidente

Il Vice Presidente ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente nel caso di assenza o adempimento di quest'ultimo. Ogni qualvolta il Vice Presidente si presenti per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi della assenza o adempimento del Presidente.

Art.29) Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

Il tesoriere può pertanto rappresentare l'Associazione sottoscrivendo a nome della stessa tutti gli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali in via esemplificativa:

- a) la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo alla Associazione da soggetti pubblici, in particolare modo da Comuni, Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria;
- b) il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale, di somme, dovute a qualsiasi titolo dalla Associazione con obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;
- c) l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;
- d) qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome della Associazione;
- e) la documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere alla attribuzione di fondi alla Associazione;
- f) ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

Art.30) Segretario

Il Segretario sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Tesoriere, e ogni volta che il Segretario si presenti per la sottoscrizione di uno degli atti citati all'articolo precedente, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi della assenza o dell'impedimento del Tesoriere.

Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi e svolge ogni altra funzione che venga affidata dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

Art.31) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio sindacale possono essere scelti anche fra i non soci.

Il Collegio Sindacale viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale viene fatta dall'Assemblea contestualmente alla scelta degli altri sindaci. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. E' compito del Collegio Sindacale:

- verificare la cassa;
- verificare la regolarità della contabilità;

- verificare il regolare adempimento degli obblighi normativi e statutari;
- predisporre una relazione al bilancio consuntivo e preventivo;
- tenere un registro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Sindaci dove saranno annotate tutte le sedute svolte.

Art.32) Norme comuni di responsabilità degli organi statutari.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio del loro potere o delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge del presente statuto, pena l'inizio della azione di responsabilità nei loro confronti e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi dall'Associazione.

CAP. IX DEL PATRIMONIO

Art.33) Entrate

La Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative come definite dal consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti o istituzioni pubblici; tali contributi possono anche essere finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione;
- proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

CAP X ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E SPESE

Art.34) Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione dei bilanci è obbligatoria

Art.35) Approvazione del Bilancio

La Associazione deve compilare ed approvare un rendiconto economico e finanziario, nel quale devono essere rappresentate con chiarezza e precisione le entrate e le uscite della Associazione. Quando le dimensioni della Associazione lo renderanno opportuno, il Bilancio sarà steso secondo principi contabili comunemente diffusi con particolare riferimento a quelli specifici per gli Enti non commerciali.

Art.36) Bilanci preventivi

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre approvare e sottoporre alla approvazione dell'assemblea, entro il dicembre dell'anno precedente, un preventivo nel quale si stimeranno le attività da svolgere e le

relative entrate e uscite. La mancata approvazione del bilancio preventivo dopo due assemblee è causa di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art.37) Divieto di distribuzione di utili

E' vietata ogni forma di divisione o distribuzione dei proventi fra gli associati. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 38) Prestiti degli associati

Nel caso sia necessario ed utile ricorrere ai prestiti fra i soci dell'Associazione, questi non saranno fruttiferi di interessi ad alcun titolo.

CAP XI VARIE

Art.39) Dello scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di solidarietà sociale.

Art.40) Controversie Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia insorgesse fra i soci, ed organi dell'Associazione verrà devoluta ad un collegio arbitrale che dovrà giudicare in via irritale secondo diritto. La nomina verrà perfezionata ai sensi dell'art.810 c.p.c

Art.41) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.